

IN DIFESA DEGLI EBREI PIETRO CONTEGNA (1679-1745)
E CELESTINO GALIANI (1681-1753). DUE INTELLETTUALI NON CONFORMISTI
NEL REGNO DI NAPOLI E DELLE DUE SICILIE

Il 3 febbraio 1740 il re di Napoli, Carlo III di Borbone, emanò un proclama per richiamare gli ebrei nei regni di Napoli e di Sicilia. Nelle intenzioni del sovrano, il progetto faceva parte di una serie di riforme intese a risollevare l'economia del regno e a dare uno stimolo al commercio, che all'epoca versava in una condizione di crisi endemica. Il progetto naufragò nel 1747, quando l'ultima famiglia di ebrei lasciò Napoli in seguito all'editto di espulsione promulgato dal re in data 8 settembre 1746.¹

È da questa vicenda che il presente contributo prende le mosse. Gli ebrei furono, almeno per breve tempo, presenti. I fatti, le discussioni e le diatribe che si svolsero nel breve lasso di tempo in cui essi furono presenti sono meno interessanti di una ricostruzione del dibattito culturale sul popolo ebraico e sul testo biblico che ebbe luogo negli anni precedenti alla loro riammissione e dunque in loro assenza. L'importanza di questo dibattito culturale trova la sua conferma nel fatto che gli intellettuali che furono coinvolti direttamente nel progetto di riforma avevano una formazione non conformista di matrice anticuriale e giurisdizionalista, come nel caso di Pietro Contegna e di Celestino Galiani. En-

trambi, infatti, facevano parte degli stessi circoli culturali e accademie che esistevano a Roma e a Napoli in cui la sacra scrittura veniva studiata con un approccio spinozista e col metodo dei critici sacri protestanti, che erano all'origine delle opere di quelli che probabilmente erano i due migliori ebraisti napoletani dell'epoca Domenico Aulisio e Biagio Garofalo.²

1. La formazione non conformista di Celestino Galiani: tra scienza e filologia

Celestino Galiani (1681-1753) è un personaggio noto agli specialisti di storia della cultura, che lo hanno descritto come un cattolico illuminato, lontano da pregiudizi oscurantisti, con una certa inclinazione per un rigorismo di matrice giansenista,³ che lo accomunava al gruppo di intellettuali a cui si era legato. Erano uomini che "almeno nel loro intimo, sapevano quale fosse il vero e quale il falso", e questa consapevolezza nasceva dal loro razionalismo e dalla loro apertura alla cultura scientifica moderna, a cui associavano l'erudizione e una conoscenza approfondita del diritto.⁴

¹ Cfr. V. GIURA, *Gli ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli 1740-1747*, in «Revue Internationale d'histoire de la Banque» 15 (1977), pp. 1-96, prima ristampa Droz, Genève 1978, seconda ristampa ed edizione di riferimento nel presente contributo in V. GIURA, *Storie di minoranze ebrei, greci, albanesi nel Regno di Napoli*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984, pp. 6-117, 10. Per quanto riguarda uno studio sugli ebrei presenti a Napoli in quegli anni cfr. V. GIURA, *Note sulle caratteristiche demografiche della comunità ebraica di Napoli nel '700*, in «Genus» vol. 35, n. 1/2 (1979), pp. 259-264, ristampato in GIURA, *Storie di minoranze*, cit., pp. 113-117. È ancora Giura a fornire la ricostruzione più efficace del processo involutivo del decreto riammissione degli ebrei, i cui principali fattori egli elenca dettagliatamente. GIURA, *Gli ebrei*, cit., in

particolare il capitolo quinto *Gelosia e intolleranza. L'espulsione*, pp. 75-91.

² Su Biagio Garofalo e la sua critica biblica di matrice spinozista cfr. F. BREGOLI, *Biblical Poetry, Spinozist Hermeneutics, and Critical Scholarship: The Polemical Activities of Raffaele Rabbeni in Early Eighteenth Century Italy*, in «Journal of Modern Jewish Studies» 8 (2009), pp. 173-198; B. GAROFALO, *Considerazioni intorno alla poesia degli Ebrei e dei Greci*, Francesco Gonzaga, Roma 1707; B. GAROFALO, *Considerazioni intorno alla poesia degli Ebrei e dei Greci*, a cura di M. SANNA in collaborazione con A. LISSA, Franco Angeli, Milano 2014.

³ F. NICOLINI, *Un grande educatore italiano Celestino Galiani*, Giannini e figli, Napoli 1951, pp. 13-14.

⁴ Cfr. F. VENTURI, *Settecento riformatore-Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino 1969, p. 22.

Entrato all'età di sedici anni nell'Ordine dei Celestini, Galiani fu successivamente inviato a studiare presso il convento di S. Eusebio a Roma e vi giunse il 20 giugno 1701,⁵ lo stesso anno in cui da Napoli arrivò l'ebraista Biagio Garofalo, di cui divenne amico.⁶ Insieme a quest'ultimo, egli divenne membro del circolo del Tamburo, fondato a Roma sotto gli auspici e la protezione del Papa Clemente XI, nell'intento di "suonare il tamburo" per raccogliere gli intellettuali interessati al risveglio della cultura e dell'erudizione cattoliche. Giusto Fontanini era l'assistente del direttore del circolo, Domenico Bencini; il nipote del Papa, Annibale Albani, ne era il presidente.⁷ Il circolo si riuniva negli appartamenti del facoltoso abate Domenico Passionei⁸ con l'intento ufficiale di elaborare delle risposte in grado di arginare le eresie dell'epoca, tra cui naturalmente figuravano anche le teorie spinoziste sull'interpretazione del testo biblico. All'interno del circolo veniva inoltre data una notevole rilevanza all'insegnamento storico-filologico dei Maurini.⁹ Come l'Accademia Medina-Coeli, anche il circolo del Tamburo non mancò di avere una rilevanza politica,¹⁰ mentre, una volta di più, i suoi membri si muovevano sulla linea di confine tra ortodossia e dottrine pericolose.¹¹

L'attività e l'impegno intellettuale di Galiani si dispiegavano a largo raggio nello studio di Sant'Eusebio, che grazie a lui, divenne il luo-

go di incontro e di dialogo per i cattolici illuminati e questi ultimi, come gli amici del Circolo del Tamburo, non mancarono di appoggiarlo anche nei momenti più complicati.¹² Egli ebbe, inoltre, un ruolo di maggior rilievo nel processo di riabilitazione di Galileo, nella diffusione del newtonianesimo e delle opere di Gassendi in Italia.¹³ La sua formazione e il suo impegno di intellettuale erano di matrice anticonformista, basate sullo studio di autori che erano già proibiti, o che lo sarebbero stati nel giro di qualche anno.¹⁴

Nel 1707 egli divenne lettore di teologia morale e Sacra Scrittura presso il convento di S. Eusebio e nel 1708 ottenne anche l'insegnamento di teologia dogmatica. Secondo Nicolini, egli fu "il primo a insegnare filosofia cartesiana nella scolastica Roma",¹⁵ il che implicava una rottura con l'aristotelismo,¹⁶ con il rischio di esporsi all'accusa di essere giansenista o protestante.¹⁷ Facendo mostra di coerenza nel suo percorso intellettuale, Galiani di lì a poco si spinse ben oltre la filosofia cartesiana e lo fece nell'ambito filologico, perché proprio il metodo filologico rigoroso permetteva, per riprendere la formulazione di Venturi, di distinguere il vero dal falso.

Fu, in effetti, proprio l'amicizia con Biagio Garofalo e Domenico Passionei che lo indirizzò verso lo studio "di erudizione e di antichità sacra e profana",¹⁸ e più specificamente verso l'analisi della cronologia sacra,¹⁹ argomento particolar-

⁵ Cfr. C. GALIANI, *Ristretto della vita di Celestino Galiani*, B.S.N.S.P., XXIX, C 7, p. 4r.

⁶ GALIANI, *Ristretto*, cit., p. 11v.

⁷ Cfr. H. GROSS, *Rome in the Age of the Enlightenment - The Post-Tridentine Syndrome and the Ancien Regime*, Cambridge University Press, Cambridge 1990, p. 265.

⁸ Il quale era a sua volta amico di Galiani (cfr. GALIANI, *Ristretto*, cit., 11v). Su Passionei e il circolo del Tamburo cfr. A. CARACCILO, *Domenico Passionei: tra Roma e la repubblica delle lettere*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1968, in particolare al capitolo II «Ingresso nel mondo delle lettere - Il circolo del Tamburo», pp. 31-56.

⁹ Cfr. *ivi*, p. 42. Sull'influenza dei Maurini ritorna anche GROSS, *Rome in the Age*, cit., p. 265.

¹⁰ Cfr. CARACCILO, *Domenico Passionei*, cit., p. 41.

¹¹ Cfr. *Ibid.*

¹² Cfr. V. FERRONE, *Celestino Galiani: un inquieto cattolico illuminato nella crisi della coscienza europea*, in «Archivio storico per le provincie napoletane» 48 (1980), pp. 277-382: 278.

¹³ Cfr. FERRONE, *Celestino Galiani*, cit., pp. 283-285; V. FERRONE, *The Intellectual Roots of the Italian Enlightenment*, Humanities Press, New Jersey 1995 [1982], in particolare al capitolo V «Celestino Galiani: Religious Uneasiness and Crises of European Mind», pp. 121-182.

¹⁴ Le opere di Cartesio erano già state messe all'indice nel 1681. L'opera principale di Locke, il *Saggio sull'intelletto umano*, sarebbe stata proibita nel 1734 da Clemente XII (cfr. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp. 23-24). Le opere di Newton e di Leibniz sarebbero state messe all'indice con decreto del 22 maggio 1745. Galiani ebbe un ruolo importante nella diffusione del calcolo leibniziano in Italia, cfr. G. COSTA, *Celestino Galiani e la Sacra Scrittura Alle radici del pensiero napoletano del Settecento*, Aracne, Roma 2011, p. 21 e fonti annesse.

¹⁵ NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., p. 15.

¹⁶ FERRONE, *Celestino Galiani*, cit., p. 283.

¹⁷ COSTA, *Celestino Galiani*, cit., p. 35.

¹⁸ GALIANI, *Ristretto*, cit., p. 11v.

¹⁹ *Ivi*, p. 12r; cfr. anche NICOLINI, *Un grande*

mente invisibile alla Chiesa. Non è chiaro se il suo riferimento all'erudizione sacra e la preminenza che egli attribuiva al testo ebraico della Bibbia, indichino una sua conoscenza dell'ebraico, ma di questo sono convinti tanto Nicolini quanto Ferrone.²⁰ Tuttavia, nelle pagine del suo *Ristretto della vita di Celestino Galiani*, dedicate agli studi di cronologia e alle dispute che seguirono,²¹ l'autore non fa menzione esplicita della sua conoscenza dell'ebraico.

La complicata vicenda della disputa riguardo la cronologia sacra è stata ricostruita da Gustavo Costa che ha avuto modo di studiare i due testi di Galiani sull'argomento. Il primo era *Conclusiones selectae ex historia Veteris Testamentis* (Roma, Francesco Gonzaga 1707), in cui egli aveva sostenuto i punti seguenti:

1. Che *in supputatione annorum ab orbe condito ad vulgarem Christi aeram*, dovessero preferirsi il testo ebraico e la volgare versione latina alla versione de' Settanta; 2. Che 'l diluvio Noetico fu universale, e non già solamente di qualche regione della terra; 3. Che Adamo fu il primo uomo che fusse nel mondo, e perciò esser falsa la ipotesi de' Preadamiti difesa da Isacco Pereyra.²²

Nel suo *Systema theologicum ex Prae-Adamitarum hypothesis pars prima*, pubblicato nel 1655 ma circolante fra i suoi amici già nel 1640,²³ de Lapeyrère aveva sostenuto che i gentili erano stati creati prima di Adamo, il quale era quindi il progenitore dei soli ebrei, e di conseguenza anche il testo biblico riguardava i soli ebrei e non tutta l'umanità. Se da un lato Galiani respingeva le tesi di Lapeyrère, dall'altro mostrava di conoscerle e dunque di aver letto un autore proibito. Inoltre egli andava a toccare questioni di cronologia, all'epoca malviste, e cosa forse ancor più grave, preferiva l'autorità del testo ebraico, il che lo avvicinava all'invisibile Lutero. Tuttavia, la denuncia alla Congregazione dell'Indice scattò nel 1710, in seguito alla pubblicazione delle *Theses ex Scriptura Sacra* (Roma: Francesco Gonzaga, 1709). La prima te-

si proposta da Galiani riguarda l'interpolazione di Cainan nella genealogia di Abramo. In Genesi 10,24 Cainan non compare, mentre è menzionato in Luca 3,36. Per Galiani, dunque, il testo ebraico è più autorevole del Vangelo di Luca. La seconda tesi riguarda il valore dei sacramenti. La terza tesi attacca l'autorità della Settanta e della Lettera di Aristeo. In particolare, proprio nel sostenere quest'ultima tesi, egli fu accusato di essersi basato sugli studi dei critici sacri di matrice protestante, senza tener conto dell'autorità dei Padri della Chiesa.

Tanto le *Conclusiones* quanto le *Theses* furono oggetto di una disputa pubblica, in entrambi i casi Galiani fu appoggiato e incoraggiato dagli amici dotti del Circolo del Tamburo. Nella sua ricostruzione, Costa afferma chiaramente che le tesi di entrambi i testi, pur difendendo la Chiesa cattolica, suscitarono scandalo "perché furono (non a torto) giudicate affini a posizioni gallicane, gianseniste e protestanti".²⁴ Non è questa la sede per addentrarsi ulteriormente in una discussione delle tesi di Galiani, che si può leggere nello studio di Costa, il quale però non dà contezza di possibili riferimenti a fonti ebraiche da parte dell'autore, motivo questo per cui potrebbe valere la pena di ritornare su questi testi. Ciò che importa, tuttavia, è il metodo con cui Galiani costruì la sua argomentazione: basandosi su autori che erano ai limiti dell'ortodossia oppure citando autori ben accettati alla Santa Sede, ma solo nei punti e nel modo che tornavano utili alla sua argomentazione. Si tratta dello stesso metodo che userà nel suo *Parere teologico*.

Nel 1712 le *Theses* furono condannate ma non furono proibite. Non sembra inopportuno qui ricordare che di lì a pochi anni, precisamente nel 1718, le *Considerazioni intorno alla poesia degli ebrei e dei greci* (1707) di Biagio Garofalo vennero messe all'indice con l'accusa di spinozismo. Sembra legittimo pensare che le due condanne siano un avvertimento, se non un attacco vero e proprio, al gruppo del Circolo del Tamburo, che si stava spingendo oltre i limiti consentiti dalla Chiesa. È poi oltremodo impor-

educatore, cit., p. 28.

²⁰ Cfr. NICOLINI, *Un grande educatore*, cit., p. 15; FERRONE, *Celestino Galiani*, cit., p. 282.

²¹ GALIANI, *Ristretto*, cit., pp. 12r-14v e pp. 15r-21r.

²² *Ivi*, *Ristretto*, cit., p. 14r, su questi punti cfr.

anche COSTA, *Celestino*, cit., p. 32.

²³ A riguardo cfr. F. PARENTE, *Préface*, in F. PARENTE (cur.), *Isaac de Lapeyrère – Du Rappel des Juifs (1643)*, Honoré Champion, Paris 2012, pp. 9, 52.

²⁴ COSTA, *Celestino Galiani*, cit., p. 45.

tante sottolineare il ruolo che ebbe Giacomo Laderchi in entrambi i casi. Questi compare come accusatore di Galiani, plausibilmente in risposta all'attacco che quest'ultimo e i suoi amici del circolo del Tamburo avevano mosso contro il suo *Acta passionis SS. Cresci et sociorum martyrum* (1707), che avevano dimostrato essere basato su documenti falsi. Nel 1708, poi, avevano anche denunciato Laderchi all'Inquisizione, senza tuttavia avere successo.²⁵ Laderchi deve aver giocato un ruolo anche nella denuncia delle *Considerazioni*, in quanto proprio a lui è indirizzata una lettera in difesa dell'opera, che Garofalo pubblicò sotto lo pseudonimo di Benedetto Torano.²⁶

In ogni caso, la condanna sortì il suo effetto e Galiani ritornò sui suoi passi, abbandonò la critica biblica, rinunciò a pubblicare i suoi lavori,²⁷ che a tutt'oggi sono conservati in forma manoscritta, e poté così proseguire la sua carriera, in modo per altro brillante. Nel 1731 fu consacrato vescovo di Taranto e nominato Cappellano Maggiore di Napoli:²⁸ in questa veste portò a termine la riforma dell'Università napoletana. Inoltre, proprio in qualità di Cappellano Maggiore, fu interpellato affinché esprimesse il suo parere sulle questioni teologiche inerenti alla riammissione degli ebrei a Napoli.

2. La conferenza per la riammissione degli ebrei e il Parere teologico

La Conferenza che doveva decidere della riammissione degli ebrei nel Regno di Napoli e Sicilia iniziò i lavori il 17 giugno 1739. La proposta di riammissione fu approvata. Durante la seconda riunione, svoltasi il 24 giugno 1739, si dovevano esaminare i "principali capitoli accordati loro in altre città d'Italia, acciò si risolvessero quelli,

che potranno eziandio concedersi, e quello che, a cagione degli inconvenienti che forse ne deriverrebbero, dovranno negarsi, o restringersi".²⁹

Dopo avere deciso e votato i punti riguardanti gli aspetti economici della questione si risolse di trasmetterli al presidente Contegna, che avrebbe dovuto scrivere una sua nota sulla questione, per poi contattare Celestino Galiani e altri teologi³⁰ per i punti riguardanti la religione:

In quanto ai punti spettanti alla religione, è stato ordinato di farne || un estratto, e di consegnarli al Signor presidente Contegna, acciò ne formi una scrittura, con tutte le riflessioni, così politiche come canoniche, per indi consultarsi in appresso con Monsignor Galliani, ed altri teologi, e riceverne il di loro parere, affinché possano da Sua Maestà con tutta coscienza risolversi.³¹

I punti da esaminare erano sette:

Articolo I

Se sia necessario di consultare, ed avere il beneplacito della corte di Roma, prima di ammettere gli ebrei.

II

In qual luogo, e con quali || circostanze, e dipendenze debba stabilirsi la loro sinagoga, e con qual riserba debbano esercitare la loro religione.

III

Se i loro medici, sì fisici, come cirurcici, possano curare non solo essi, ma ancora qualsivoglia cristiano, o altra persona: è caso che lo possano, come dovranno esser accompagnati da' altri cristiani.

IV

Se potranno studiare, ed addottorarsi, e come, senza prestare il || giuramento solito, potranno

²⁵ A riguardo cfr. COSTA, *Celestino Galiani*, cit., in particolare il capitolo III "Un colpo basso di Burgos e di Galiani a danno di Laderchi", pp. 39-54.

²⁶ Cfr. B. TORANO, *Lettera del Signor Benedetto Torano al Reverendo Padre Giacomo Laderchi in difesa dell'Autor delle 'Considerazioni intorno alla poesia degli Ebrei e de' Greci*, pubblicata da Samuele Corvina, presso Girolamo Gatti, Bologna 1712. A riguardo cfr. anche M. SANNA, *Un intellettuale della modernità, Biagio Garofalo, Introduzione a GAROFALO, Considerazioni*, cit., pp. 9-26: 14-15.

²⁷ A riguardo cfr. FERRONE, *Celestino Galiani*, cit., pp. 280-282.

²⁸ FERRONE, *Celestino Galiani*, cit., p. 280.

²⁹ Relazione della conferenza del 24.06.1739, A.S.N., *Ministero degli Affari Esteri* - stanza 212/213, busta numero 4400, «Nazione ebraica», Fascicolo 3°.

³⁰ A riguardo cfr. GIURA, *Gli ebrei*, cit., pp. 23-24.

³¹ *Relazione della conferenza del 24.06.1739*, A.S.N., *Ministero degli Affari Esteri* - stanza 212/213, busta numero 4400, «Nazione ebraica», Fascicolo 3.

riceversi: sopra di che è stato deliberato, che si scriverebbe in Pisa, ed in Padova, per sapere come si usa in codeste università.

V

Se potranno servirsi di balie cristiane per nutrire i loro figli.

VI

Se potranno esser carcerati ad istanza dell'acquisizione in Sicilia; e se i governatori potranno a quest'effetto prestar la mano al Sant'ufficio.

VII

Se dovranno esser rinchiusi || in un ghetto, avendo però riguardo alli porti, ed alle diverse sorti di traffico marittimo, o altro, che vi potranno fare.³²

Il compito di elaborare una risposta a queste questioni fu affidato a Pietro Contegna (1679-1745), il quale lo assolse con la sua *Nota per l'introduzione degli ebrei nelli Regni di Napoli*,³³ e di *Sicilia*, redatta tra giugno e l'otto settembre 1739. Lo stesso giorno José Joaquin de Montealegre, duca di Salas e segretario di stato di Napoli, scrive a Celestino Galiani "mandandogli li fogli per li capitoli di religione spettanti agli ebrei, acciò su ciascuno dia il suo parere".³⁴ Nell'incartamento è inclusa la *Nota* di Contegna.

Il serrato scambio di lettere tra Montealegre e Galiani tradisce l'importanza che a corte si attribuiva al progetto. L'undici settembre 1739, Galiani risponde dando la sua disponibilità per l'incarico: "Dopo fatte tutte le necessarie riflessioni, che merita la gravità della materia, eseguirò colla maggior solecitudine, e diligenza possibile tal sovrano comandamento". Si premura, inoltre, di rassicurare Montealegre riguardo la richiesta di serbare il più assoluto segreto su tutta la questione. Sulla necessità di preservare il segreto quest'ultimo insiste ancora nella sua seguente lettera del 19 settembre, in cui ricapitola i punti principali del progetto, chiedendo a Galiani di esaminare le questioni riguardanti la religione "senza quelle preoccupazioni solite || incontrarsi nelli spiriti ordinari, esaminerà, e con mente libera, e sciolta di //qualunque// ri-

spetto umano, [...], avendo in questo per principale oggetto la gloria di Sua Maestà, ed il vantaggio di Suoi stati". Due raccomandazioni, inoltre, Galiani dovrà tenere a mente: la prima riguarda il "gran numero di ragazzi ed altra gente della plebe rustica, ed alquanto sfrenata che si trova di continuo in tutte le strade di queste dominanze", per cui bisognerà prendere i provvedimenti adatti a garantire agli ebrei una vita tranquilla e sicura, in modo che possano dedicarsi al commercio; la seconda invece riguarda le motivazioni dell'insistenza sul segreto, volto ad evitare l'intromissione della corte papale, la quale "se venisse a penetrare qualche cosa di quanto da Sua Maestà viene Vostra Paternità illustrissima incaricata, non farebbe di meno di voler ingerirsi in tal negozio, ed è questo precisamente lo che si vuole isfuggire, avendo Sua Maestà per oggetto di governarsi sopra questo punto con tutta la riserba e prudenza possibile, di maniera a non esporsi //alla minima querela// da parte //di essa// a codesta corte, ma pure senza soggezione alcuna per la suddetta attesi gli impedimenti che sul pretesto di religione, ma forse per i suoi propri interessi temporali, || a titolo di superiorità //in materia di religione// o per altra ragione di sua solita politica, potrebbe suscitare".

Il 29 settembre 1739, Galiani spedisce il *Parere teologico* a Montealegre, accompagnandolo con una lettera in cui conferma di aver letto l'incartamento che gli era stato trasmesso e di aver dedicato una particolare attenzione alla *Nota* di Contegna, della quale scrive:

io ho trovato sì ragionevole e ben fondato il parere, del medesimo autore sopra ciascuno de' suddetti capi, che non ho potuto da lui dissentire. Sono intanto ancor io di parere, che Sua Maestà possa permettere agli ebrei, che dovranno stabilirsi ne' suoi Regni, tutto quello, che sopra i detti capi proposti il menzionato autore stima potersi permettere. E ciò dalla Maestà Vostra potrà farsi senz'alcuno immaginabile scrupolo della sua // tenerissima e religiosissima coscienza, e senza che vi sia bisogno d'ottenere prima alcuna licenza, o sia dispensa da chichesia, e precise dalla Sede apostolica.

³² *Ivi*, pp. 14-17.

³³ A.S.N., *Ministero degli Affari Esteri* - stanza 212/213, busta numero 4400, «Nazione ebraica», Fascicolo 6.

³⁴ *Corrispondenza fra Montealegre e Celestino Galiani*, A.S.N., *Ministero degli Affari Esteri* - stanza 212/213, busta numero 4400, «Nazione ebraica», fascicolo 7.

Galiani è dunque d'accordo con Contegna, e, continua nella sua lettera, le ragioni che lo inducono ad avere tale opinione saranno esposte nel *Parere teologico*. L'ultima lettera è di Montealegre, che conferma la ricezione del lavoro e ringrazia infinitamente Galiani “//della sua degnissima opera non men che// del zelo, e della sincerità colla quale ha saputo conciliare i vari interessi della religione col vantaggio di questi due Regni”.

3. Pietro Contegna e la Nota per l'introduzione degli ebrei nelli Regni di Napoli, e di Sicilia

Lo scambio epistolare qui ricostruito conferma lo stretto rapporto tra la *Nota* di Contegna e il *Parere teologico* di Galiani, cosa di per sé non insolita in quanto essi avevano già lavorato insieme in occasione di altre importanti riforme. Tuttavia, diversamente da Galiani, l'attenzione sulla vita, l'opera e il pensiero di Contegna è stata richiamata in tempi relativamente recenti.³⁵ Venturi, infatti, non fa riferimento a Contegna, il cui ruolo, almeno quello in favore degli ebrei, è esplicitamente menzionato soltanto da Ferorelli.³⁶

Contegna fu sacerdote, ma allo stesso tempo “di quelli che nulla concedevano all'ortodossia, e tanto meno alla chiesa romana”.³⁷ Il suo approccio alle questioni di economia e finanza era di matrice giurisdizionalista e anticuriale. Infatti, sono di sua concezione alcune audaci proposte che miravano a favorire lo sviluppo economico del regno di Napoli consolidando il ceto mercantile, al quale bisognava consentire di agire in condizioni di libero mercato, eliminando ogni monopolio,³⁸ e un tentativo di riforma strutturale riguardante le finanze del regno di

Napoli basata sulla riacquisizione e il recupero delle pubbliche entrate alienate, invisa soprattutto al potere ecclesiastico.³⁹ Fu, inoltre, l'autore di un *Ragionamento* pubblicato in forma anonima in cui dimostrava che le immunità di cui godevano i beni ecclesiastici avevano avuto origine grazie alle leggi degli imperatori.⁴⁰

Dal 1734 Montealegre ne fece un influente consigliere segreto del governo. Egli divenne l'esponente della corrente più dinamica e aperta verso la cultura moderna.⁴¹ Il sodalizio con Montealegre e Ventura divenne ancora più stretto a partire dal 1735, di lì a poco, infatti, scrisse le *Considerazioni proposte a Sua Maestà che Dio guardi sull'espedito che può maggiormente contribuire al ristabilimento dello Stato del Regno di Napoli*, in cui sosteneva che per rilanciare economicamente il regno di Napoli occorre abolire le immunità ecclesiastiche e tassare gli ecclesiastici, in quanto essi soli nel regno erano davvero ricchi. Le *Considerazioni* circolarono ampiamente tra gli intellettuali napoletani e in tutta Italia nel 1736 e successivamente furono trasmesse a Celestino Galiani, che se ne servì nel corso della sua mediazione per il concordato con la Santa Sede nel 1741.⁴² Negli stessi anni, precisamente nel 1739, Contegna fece parte, ancora insieme a Celestino Galiani, di una giunta che si occupò della riforma dell'università di Napoli.⁴³ Alla sua mano, inoltre, si devono l'ideazione e la stesura delle prammatiche che istituivano il Supremo Magistrato del Commercio e che autorizzavano gli ebrei a ritornare a Napoli con vari privilegi.⁴⁴ Egli fu anche nominato delegato degli ebrei, cioè loro giudice privilegiato e protettore. La morte di Contegna, avvenuta nel 1745, coincide con la fine del tempo eroico della monarchia borbonica.⁴⁵ Di lì a poco, infatti, la figura del

³⁵ Cfr. R. AJELLO, *Dal giurisdizionalismo all'Illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna*, in «Archivio storico per le provincie napoletane» 48 (1980), pp. 383-412.

³⁶ N. FERORELLI, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Il Vessillo Israelitico, Torino 1915 (ristampa anastatica Bologna, Forini 1966, nuova edizione a cura di F. PATRONI GRIFFI, Peerson, Napoli 1990), in questo contributo si farà riferimento all'edizione del 1915), pp. 246-258.

³⁷ AJELLO, *Dal giurisdizionalismo*, cit., p. 390.

³⁸ Cfr. *Ivi*, pp. 394-395.

³⁹ *Ivi*, pp. 397-399.

⁴⁰ Cfr. *Ivi*, pp. 401-403.

⁴¹ Cfr. *Ivi*, p. 406.

⁴² *Ivi*, pp. 407-408.

⁴³ *Ivi*, p. 408. Sul ruolo di Contegna nella concezione della riforma dell'università napoletana cfr. anche D. LUONGO (cur.), *All'alba dell'Illuminismo - Cultura e pubblico studio nella Napoli austriaca - Contegna Vidania Caravita Giannone*, Alfredo Guida Editore, Napoli 1997, pp. 9-16.

⁴⁴ Cfr. *Ivi*, pp. 406-407, 409.

⁴⁵ *Ivi*, p. 411.

Magistrato di Commercio sarebbe stata svuotata delle sue maggiori prerogative e gli ebrei sarebbero stati costretti a lasciare il Regno di Napoli. La prospettiva giurisdizionalista e anticuriale, che aveva caratterizzato tanto la speculazione teorica quanto l'azione pratica di Contegna, si riafferma anche nella sua *Nota per l'introduzione degli ebrei nelli Regni di Napoli, e di Sicilia*, in cui egli risponde alle sette domande poste dal re, facendo mostra di grande competenza nelle questioni di legislazione ecclesiastica e di altrettanto grande disinvoltura.

Alla prima questione, che è anche la più importante, cioè se si debba attendere il beneplacito della corte di Roma per riammettere gli ebrei a Napoli, Contegna risponde risolutamente di no. Egli costruisce il suo ragionamento facendo riferimento ai disegni della divina provvidenza, che non ha mai permesso la totale eliminazione del popolo ebraico. Infatti, quando giungerà la fine dei tempi gli ebrei si convertiranno al cristianesimo, e questo rinforzerà la Chiesa cattolica. La conversione futura degli ebrei al cristianesimo non può essere negata neanche dai "dottori protestanti".⁴⁶ A sostegno della sua tesi, Contegna fa appello all'autorità e all'autorevolezza di Paolo, facendo espressamente riferimento ad un passo alla Lettera ai Romani 11,1-2, e al commento di Cornelio a Lapide (1567-1637), gesuita e professore di Sacra Scrittura e di ebraico a Louvain e di Augustin Calmet, secondo i quali non solo non bisogna perseguire gli ebrei, ma anzi bisogna trattarli con umanità e gentilezza. Infine, come osserva Agostino, gli ebrei sono stati dispersi ai quattro angoli della terra, affinché, grazie alle profezie contenute nell'Antico Testamento che confermano quanto narrato nel Nuovo Testamento, potessero essere i testimoni della fede cristiana. Perciò, Contegna conclude:

È contrario adunque al disegno della divina provvidenza, ed agli insegnamenti di San Paolo il discacciare ed il malmenare gli ebrei; come si è fatto da molti cristiani in alcuni delli passati secoli, pieni di barbari costumi e di profonda ignoranza.⁴⁷

⁴⁶ P. CONTEGNA, *Nota per l'introduzione degli ebrei nelli Regni di Napoli, e di Sicilia*, p. 8. A.S.N., Ministero degli Affari Esteri - stanza 212/213, busta numero 4400, «Nazione ebraica», Fascicolo 6.

C'è un aspetto particolarmente interessante e provocatorio nell'argomentazione di Contegna, ed è il riferimento alla Lettera ai Romani di Paolo. Per quanto egli citi i commenti di teologi non particolarmente sospetti alle autorità ecclesiastiche, Cornelio a Lapide e Augustin Calmet, ad una più attenta analisi del testo è difficile sfuggire all'impressione che sia in realtà influenzato dal famoso *Du rappel des Juifs* (1643) di Isaac de Lapeyrère, il quale aveva costruito tutto il capitolo primo e terzo della sua opera su un'interpretazione teologica dello stesso passo di Paolo. In realtà, nel *Rappel* Lapeyrère non fa che riprendere il filo del suo ragionamento illustrato nel *Systema theologicum ex Prae-Adamitarum hypothesis* e vale qui la pena di ricordare rapidamente che il riferimento alla teoria dei preadamiti era già costata cara a Galiani,⁴⁸ il che giustifica la cautela di Contegna. La salvezza dei cristiani dipende dagli ebrei, sostiene Lapeyrère nel capitolo primo del *Rappel* sulla scorta di Paolo, in quanto essi sono stati i primi ad essere eletti da Dio. Il fatto che cristiani siano i nuovi eletti, non giustifica la persecuzione e l'eliminazione degli ebrei, anzi alla fine dei tempi ebrei e gentili saranno uniti in una nuova chiesa cattolica (cioè universale) grazie alla loro conversione al cristianesimo. Tale opera di conversione, e siamo al capitolo secondo del *Rappel*, deve essere portata a termine dai cristiani con gentilezza, carità e umanità, fermo restando il grave peccato commesso dagli ebrei contro Gesù. Lapeyrère offre un'interpretazione del cristianesimo più prossima al protestantesimo che al cattolicesimo, e teorizza il ritorno alla purezza del cristianesimo apostolico ispirato da Paolo, che fa di Cristo la condizione della salvezza. Schierandosi contro la persecuzione del popolo ebraico, egli formula un invito alla tolleranza, senza tuttavia negare o confutare il peccato di deicidio rimproverato agli ebrei.⁴⁹

Quando Contegna argomenta in favore degli ebrei, nei termini appena esposti, quando fa riferimento più volte alla fede in Gesù Cristo e alla conversione degli ebrei al cristianesimo, menzionando la Chiesa cattolica una sola volta

⁴⁷ CONTEGNA, *Nota*, cit., p. 15.

⁴⁸ Cfr. *Supra*, pp. 471-472.

⁴⁹ A riguardo cfr. PARENTE, *Préface*, cit., pp. 38-41.

per dire che tale conversione la rinforzerà, una formulazione per certi versi ambigua, come se il cristianesimo fosse universale e la chiesa potesse essere cattolica, cioè a sua volta universale, solo dopo la conversione degli ebrei, in tutte queste sue affermazioni, e facendo un uso assai preciso e distinto dei termini Cristianesimo e Chiesa cattolica, Contegna mostra la sua prossimità all'impostazione di Lapeyrère.

Gli ebrei devono, dunque, essere ammessi nel Regno di Napoli, perché essi non fanno nessun danno alla religione cristiana, di nuovo nessuna menzione esplicita della Chiesa cattolica, e sono utili all'economia del Regno. Infine, non occorre ottenere alcun permesso dal sommo Pontefice, "giacché Iddio chiaramente ha determinato che la cura degli affari temporali appartenga a principi del secolo; anzi ha insinuato agli prelati di santa Chiesa che si astengano, il più che sia possibile, dal mescolarsi nel maneggio degli interessi mondani, per meglio attendere alla cura delle cose spirituali, e del Regno de Cieli".⁵⁰ Non si può fare a meno di notare che la Chiesa, insieme al Pontefice e ai prelati, viene espressamente menzionata nel suo ruolo, o più che altro nella sua pretesa, di rappresentare un potere temporale, e non quando è discussa la fede spirituale. La conclusione di Contegna è la seguente:

Dalle cose dette nel capo antecedente credo che rimanga manifestamente dimostrato che il Re nostro signore possa senza scrupolo veruno, anzi inerendo al verace spirito del Cristianesimo, per lo vantaggio del commercio di questo Regno, e di quello della Sicilia, introdurvi a dimorare gli ebrei.⁵¹

Le risposte alle altre sei questioni sono una logica conseguenza della risposta alla pri-

ma questione. Gli ebrei potranno esercitare la loro religione e costruire sinagoghe, a condizione che vi siano a Napoli tra le sessanta e le cento famiglie;⁵² non dovranno portare alcun segno esteriore in modo da evitare spiacevoli incidenti;⁵³ potranno esercitare la professione medica e curare i cristiani, di conseguenza potranno conseguire il dottorato in medicina.⁵⁴ In teoria, Contegna è anche propenso a permettere agli ebrei di conseguire il dottorato in legge in quanto "non essendovi alcun divieto delle leggi canoniche perché gli ebrei possano impiegarsi in questi esercizi; pare che per conseguenza dipenda unicamente dall'autorità di Sua Maestà il dispensare all'obbligo che nasce dalla legge civile".⁵⁵ Tuttavia, egli afferma, in tale veste essi si troverebbero ad insegnare ed interpretare leggi derivanti dal diritto canonico, il che gli sembra cosa scandalosa. Pur facendo mostra di tale limite, egli resta rigorosamente fedele al principio di verità quando afferma essere un'infondata calunnia quanto sostenuto da Clemente III per vietare alle balie cristiane di allattare i bambini ebrei, e cioè che tre giorni prima di prendere la comunione esse venivano obbligate dagli ebrei a gettare il loro latte nelle latrine. Questa è "una delle invenzioni calunniose, le quali in que' secoli barbari dalla gente inquieta, credula, o superstiziosa, si fabricava contro degli ebrei".⁵⁶ Per togliere ogni dubbio o scrupolo riguardo alla possibilità di commistione con gli ebrei si può permettere alle balie cristiane di allattare i bambini ebrei a condizione che lo facciano nelle loro case. L'Inquisizione, in risposta al sesto quesito, non avrà alcuna giurisdizione su gli ebrei, perché se la si considera un tribunale ecclesiastico essa non ha giurisdizione sui non cristiani, se

simo accidente scandaloso, debbano obbligarsi gli ebrei nell'atto di dottorarsi a prestare uno strettissimo giuramento di dovere essere vigilanti, attenti, e solleciti ad avvertire gli infermi, e gli assistenti di ogni qualunque grado di pericolo in cui li predetti infermi si ritrovano, e di seriamente ammonirli, quando bisogna, che debbano disporsi al passaggio all'altra vita; sotto ponendo gli //ebrei// a pene gravissime se ciò da loro si trascura. Opure potrà stabilirsi che non possano medicare alcuno cristiano senza la compagnia di altro cristiano medico".

⁵⁵ *Ivi*, p. 47.

⁵⁶ *Ivi*, p. 49.

⁵⁰ CONTEGNA, *Nota*, cit., p. 17.

⁵¹ *Ivi*, p. 24.

⁵² *Ivi*, p. 34.

⁵³ Ferma restando la precisazione: "Credo però ragionevole che si proibisca agli ebrei il praticare troppo liberamente per la città nelli giorni del giovedì, del venerdì, e del sabbato santo. E credo ancora che debba ad essi rigorosamente vietarsi di entrare nelle chiese, e specialmente in quelle nelle quali si custodisce il santissimo sacramento dell'Eucarestia". *Ivi*, p. 36.

⁵⁴ Tuttavia, cfr. *Ivi*, p. 45: "Ad ogni modo a me sembra che per evitare ogni qualunque anche rariss-

invece la si considera un tribunale del re questo potere deve esserle attribuito dal sovrano. Tuttavia, Contegna sconsiglia al re di dare tale consenso, in quanto in tal caso “il sovrano sarà involto in continue molestie; perché sarà questo un fonte di [53] di infinite accuse, o denunce, che si produrranno dalle persone torbide, caluniose, e superstiziose, e specialmente da coloro che sono agli ebrei debitori, e vogliono procurare di non dar loro la dovuta soddisfazione”.⁵⁷ Infine, gli ebrei non dovranno essere rinchiusi in un ghetto poiché “non abbiamo verun canone formato, o ricevuto dalla Chiesa universale, il quale stabilisca che gli ebrei si rinchiudano nelli ghetti; sicché ciò deve dipendere dalla libera, e piena disposizione di Sua Maestà”.⁵⁸

4. Il *Parere teologico sopra alcuni punti appartenenti all'introduzione degli ebrei nei due Regni di Napoli, e Sicilia, di Celestino Galiani*

4.1 Il manoscritto

Attualmente esistono due copie del *Parere teologico*, delle quali una è custodita presso l'Archivio di Stato di Napoli, *Ministero degli Affari Esteri* – stanza 212/213, busta numero 4400, «Nazione ebraica», fascicolo 8, che consta di 24 pagine *recto/verso* senza numerazione di pagina e fa parte dei documenti sulla riammissione degli ebrei a Napoli. Una nota al fascicolo precisa che il *Parere* è stato redatto tra il giorno 11 e il 27 settembre 1739. La seconda copia si trova invece nella Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, alla segnatura XXXI b, 1 e consta di 13 pagine *recto/verso* (259r-281v). Come tutti i manoscritti e carte di Celestino Galiani, questa copia del *Parere teologico* si trovava all'inizio del Novecento inclusa tra i manoscritti e carte del più celebre Ferdinando Galiani, di cui Celestino fu zio e precettore. Il tutto era in possesso di Fausto Nicolini, il quale, in una lettera indi-

rizzata a Benedetto Croce, fa un riepilogo e un inventario dei documenti in suo possesso, spiegando anche come essi erano giunti a lui. Ferdinando Galiani li aveva lasciati in eredità a Francesco Paolo Azzariti che nel 1806 le vendette al bisnonno di Fausto, Nicola Nicolini. Nel suo riepilogo e inventario di tali manoscritti, Nicolini evidenzia l'importanza di quelli di Celestino Galiani, sottolineando che gli sembra degno di nota “il completo incartamento delle discussioni preliminari dell'Editto del 3 febbraio 1740, col quale Carlo Borbone ammise gli Ebrei a trafficare nel regno delle Due Sicilie”.⁵⁹

Confrontando le due copie la grafia risulta essere la stessa. Inoltre, proprio la presenza di numerose cancellature, correzioni e righe aggiunte a margine suggerisce che la copia custodita tra le carte di Galiani sia la minuta del testo incluso negli incartamenti della conferenza circa la riammissione degli ebrei custoditi presso l'Archivio di Stato di Napoli.

4.2 Il testo

Nell'impostazione e redazione del *Parere teologico* Galiani si è basato sulla *Nota* di Contegna, come egli stesso ha affermato nella sopracitata lettera a Montealegre⁶⁰ e come non manca di precisare in vari punti dello stesso *Parere*. L'approccio resta dunque giurisdizionalista e anticuriale, anche se rispetto a Contegna, Galiani è molto più prudente, cosa tra l'altro imposta tanto dai suoi precedenti quanto dal suo ruolo ufficiale di Cappellano Maggiore di Napoli. Le risposte ai quesiti concordano dunque con quelle di Contegna, ma Galiani basa la sua argomentazione sull'interpretazione di varie bolle ed epistole decretali di alcuni Papi, nonché di alcuni canoni di concili.

Non è dunque necessario avere il beneplacito della corte di Roma per riammettere gli ebrei:

⁵⁷ *Ivi*, pp. 52-53.

⁵⁸ *Ivi*, p. 54.

⁵⁹ F. NICOLINI, *I manoscritti dell'Abate Galiani*, in «La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce» I (1903), pp. 393-400. La lettera inaugura la collaborazione tra Nicolini e Croce che aveva espresso il suo disappunto per il

modo in cui la famiglia Nicolini custodiva i manoscritti di Ferdinando Galiani. Cfr. M. TOSCANO, voce “Nicolini, Fausto”, *Dizionario Biografico degli Italiani* (2013) disponibile alla pagina web <http://www.treccani.it/enciclopedia/fausto-nicolini> (Dizionario Biografico)/ (ultimo accesso 30/08/2019).

⁶⁰ Cfr. *Supra*, pp. 473-474.

perché non vi è legge alcuna né divina, né umana, che lo proibisca. Non esservi legge divina è certissimo: perché altrimenti né tampoco col beneplacito e dispensa del Papa potrebbero gli ebrei abitare ne' paesi de' cristiani. Ed ugualmente è certo, che né tampoco vi sia alcuna legge umana ecclesiastica, pubblicata, accettata, ed osservata nella Chiesa, con cui venga proibito a' principi cristiani, e cattolici il dar ricetto agli ebrei ne' loro stati, con permissione dell'esercizio de' loro riti, e della lor falsa religione. Anzi è tanto lontano dal vero, che vi sia una tal legge, che tutto al contrario vi son moltissime Bolle di Papi e canoni di concili, ne' quali espressamente si dichiara, che gli ebrei co' loro riti || sono tollerati dalla Santa Madre Chiesa, e che posson vivere ed abitare fra' cristiani, dove debbon esser trattati con tutta umanità e carità, senza maltrattargli e inquietargli.⁶¹

Si noti il quanto mai rapido e prudente riferimento al fatto che gli ebrei non debbano essere maltrattati, posizionato alla fine del passo. Ancora più sottile e interessante è il metodo con cui Galiani sceglie e commenta le bolle papali. Dopo avere affermato, come del resto aveva fatto Contegna, che gli ebrei sono ammessi a vivere nei territori sottomessi al potere temporale del Papa, Galiani cita una delle prime righe della tristemente famosa bolla *Cum nimis absurdum*:

Nel principio di questa Bolla, quantunque certamente non favorevole agli ebrei, espressamente questo Pontefice dichiara che «*pietas christiana illos (nempe Judaeos) receptat, et eorum cohabitationem sustinet*»⁶²

Galiani non specifica che questa è la Bolla che sancisce la creazione dei ghetti e che istituisce una serie di provvedimenti vessatori a carico degli ebrei, tra cui, anche, l'obbligo di portare un segno distintivo. In realtà, la frase completa, che egli cita solo parzialmente, è la seguente: “Poiché è oltremodo assurdo, e disdicevole, che gli ebrei, condannati alla schiavitù eterna per la propria colpa, con la scusa di essere protetti dall'amore cristiano e di essere tollerata la lo-

ro coabitazione in mezzo ai cristiani, mostrino una tale ingratitudine verso questi da rispondere con l'ingiuria alla misericordia ricevuta e da pretendere di dominarli anziché servirli come invece debbono”.⁶³

Galiani si servirà di questo stesso metodo in tutto il *Parere teologico*. È difficile sfuggire all'impressione che egli stia almeno in parte estrapolando passaggi da fonti ortodosse, concepite con ben altri intenti, per appoggiare e sostenere il suo ragionamento. D'altra parte, egli agiva così anche nel tentativo di andare oltre gli atteggiamenti e le scelte del Cattolicesimo più retrivo, per il quale la questione ebraica resta un problema imprescindibile, per indirizzarsi verso l'affermazione di un cattolicesimo, che, pur essendo illuminato, restava nei limiti dell'ortodossia. Si trattava di un'operazione difficile e problematica ma coerente con la sua impostazione secondo la quale il Cattolicesimo doveva essere rinnovato dall'interno.

Per quanto riguarda invece la tolleranza dei riti degli ebrei, Galiani resta fedele alla sua impostazione, e comincia citando Tommaso:

La ragione poi per cui la Santa Madre Chiesa tollera negli ebrei anche i lor riti religiosi, viene assegnata in poche parole dall'angelo delle scuole S. Tommaso d'Aquino nella 2 parte della sua Somma Teologica, dov'egli esamina la questione, «*utrum infidelium ritus sint tolerandi*». E risponde, che que' riti degl'infedeli, che sono a' fedeli di qualche utilità, o che a' medesimi somministrano qualche cosa di vero, possono tollerarsi: non così gli altri, ne' quali non si verifica né l'una, né l'altra di tali condizioni. Da questo sodissimo principio il santo dottore ne inferisce, che i riti degli ebrei si posson tollerare, come in fatti dalla Chiesa negli ebrei si tollerano, e permettono.

Il passo a cui Galiani fa riferimento è tratto dalla *Summa teologica (Secunda secundae, quaestio 10, articulo 11)*, in cui Tommaso afferma che i riti degli ebrei devono essere tollerati perché in essi è prefigurata la verità cristiana.

⁶¹ C. GALIANI, *Parere teologico sopra alcuni punti appartenenti all'introduzione degli ebrei nei due Regni di Napoli, e Sicilia*, A.S.N., Ministero degli Affari Esteri – stanza 212/213, busta numero 4400, «Nazione ebraica», fascicolo 8.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Traduzione italiana di Giacomo Todeschini, disponibile alla pagina web: <http://www.didaweb.net/risorse/scheda.php?id=6917> (ultimo accesso 31/08/2019).

In verità, il passo non è più di tanto favorevole agli ebrei, i cui riti da infedeli devono essere tollerati solo perché da essi potrebbe venire un grande bene o perché attraverso di essi un male maggiore potrebbe essere evitato.

Le risposte ai quesiti successivi restano favorevoli agli ebrei e a sostegno del potere del sovrano a detrimento di ogni intrusione della Chiesa. Galiani, infatti, ritiene preferibile non imporre loro il segno distintivo, sconsiglia di attribuire all'Inquisizione giurisdizione su di loro e sostiene, sulla scorta di Contegna, che non vi sono leggi della Chiesa che impongano agli ebrei di vivere in un ghetto. Per quanto riguarda la questione del ghetto, Galiani non sente neanche il bisogno di far riferimento a fonti specifiche, limitandosi ad affermare che i provvedimenti di Paolo IV e dei suoi successori valgono solo per lo Stato pontificio. Tutt'al più egli precisa che, con lo stesso accordo degli ebrei, potrebbe essere più pratico e sicuro per loro vivere insieme nello stesso quartiere in modo da evitare incidenti. Quanto alla questione dei medici e delle balie suggerisce che i fedeli dirimano il problema in base alla loro coscienza e al consiglio dei confessori. Su un solo aspetto Galiani si discosta da Contegna e lo fa quando sconsiglia che gli ebrei possano addottorarsi in legge, perché tale prerogativa li spingerebbe a tralasciare la mercatura, mentre essi devono essere mantenuti in una condizione tale da imporre loro di dedicarsi solo al commercio.

5. Conclusioni

Con il presente contributo ho inteso mettere in luce alcuni aspetti meno noti riguardo la preparazione del provvedimento di riammissione degli ebrei a Napoli. Mi riferisco all'operato di Pietro Contegna e Celestino Galiani in loro favore. È ben vero che entrambi si esprimono in favore degli ebrei ancora entro limiti ben preci-

si, tuttavia, entrambi erano ben capaci di distinguere il vero dal falso tanto in ambito filologico quanto teologico e giurisprudenziale e questo ha permesso loro di dichiarare come apertamente false alcune delle calunnie anti giudaiche forgiate nel corso dei secoli e date in pasto all'ignoranza della plebe rustica. Dunque, essi dimostrano di essere capaci di utilizzare i loro talenti con precisione ed equanimità anche quando è coinvolto il popolo ebraico.

Quello di Napoli non è un episodio minore e di scarsa rilevanza, come si potrebbe essere tentati di pensare, ma merita di essere inserito a pieno titolo nel contesto delle altre iniziative volte a favorire il ritorno degli ebrei in terre da dove erano stati precedentemente scacciati. A tal riguardo, non si può in questa sede fare a meno di richiamare l'attenzione sul concetto di utilità economica degli ebrei, che è all'origine del tentativo di riammissione fatto a Napoli, un concetto ben noto nell'Europa cristiana e che molti intellettuali ebrei hanno utilizzato per giustificare e legittimare la presenza ebraica nella società cristiana, primo fra tutti Simone Luzzatto nel suo *Discorso circa lo stato degli ebrei et in particolar dimoranti nell'inclita città di Venezia*.⁶⁴

Come un filo rosso il motivo dell'utilità economica degli ebrei si dipana per affiorare in vari momenti e paesi nel corso del XVII-XVIII secolo, fra tutti vale la pena di citare il caso dell'Inghilterra di Cromwell e la Francia con il famoso *Concours de l'Académie de Metz* (1787), i cui concorrenti dovevano rispondere alla domanda "est-il des moyens pour rendre les juifs plus utiles et plus heureux?".⁶⁵ Spesso, per non dire sempre, dietro il motivo dell'utilità economica si celano altre prospettive aperte tanto da Spinoza quanto dall'analisi filologica del testo biblico fatta dai critici sacri protestanti, come Louis Cappel, lo stesso Lapeyrère, che di Cappel fu allievo, e da Richard Simon. Questo tipo di studi avevano raggiunto anche gli intellettuali napoletani, come si è visto nel caso di Contegna e

⁶⁴ Di recente pubblicato in G. VELTRI (cur.), *Scritti politici e filosofici di Simone Luzzatto, rabbino e filosofo nella Venezia del Seicento*, in collaborazione con Anna Lissa e Paola Ferruta, Bompiani, Milano 2013 ed in edizione bilingue italiano-inglese G. VELTRI - A. LISSA (curr.), *Discourse on the State of the Jews and in Particular those Dwelling in the*

Illustrious City of Venice (1638) by Simone Luzzatto, Rabbi - Bilingual Edition, De Gruyter, Berlin 2019.

⁶⁵ Cfr. P. BIRNBAUM (cur.), «*Est-il des moyens de rendre les juifs plus utiles et plus heureux?*» - *Le concours de l'Académie de Metz (1787)*, Editions du Seuil, Paris 2017.

Anna Lissa

Galiani e come è ancor più evidente nel caso dei due ebraisti napoletani Biagio Garofalo e Domenico Aulisio. Vi è, dunque, un contesto culturale che non è stato ancora ricostruito a pieno, per quel che riguarda l'ebraistica napoletana tra il

XVII e il XVIII secolo in particolare, e che merita in futuro di essere riportato alla luce.

Anna Lissa
Université Paris 8, Inalco CERMOM
e-mail: alissa@univ-paris8.fr

SUMMARY

On 3 February 1740, the King of Naples Carlo III re-admitted the Jews into his kingdom in order to improve the economy by boosting the commerce on mercantilist premises. The project failed in 1747, in the wake of the expulsion order the King promulgated on the 8 September 1746.

This article does not deal with the historical facts as much as it focuses on two intellectuals who were directly involved in the project: Pietro Contegna and Celestino Galiani. Both of them were part of the Church – Contegna was a priest and Galiani was a bishop – yet they were non-conformist intellectuals, familiar with Newtonian science, as well as the *libertinage érudit*, and Biblical studies inspired by the *École de Saumur* and Spinoza. They are therefore part and parcel of an intellectual context that still deserves in-depth investigation especially from the perspective of Jewish Studies.

KEYWORDS: Jews; Naples; Non-conformism; Spinozism.